

# Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio

del 4 aprile 2007

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005<sup>1</sup> sulle dogane (LD);  
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza  
del 1° novembre 2006<sup>2</sup> sulle dogane (OD);

visto l'articolo 90 capoverso 3 lettera b della legge del 2 settembre 1999<sup>3</sup> sull'IVA  
(LIVA),

*ordina:*

## **Art. 1** Interesse moratorio e remuneratorio

<sup>1</sup> A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'interesse moratorio dovuto in caso di pagamento tardivo dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LIVA e dell'articolo 19d capoverso 1 dell'ordinanza del 29 marzo 2000<sup>4</sup> relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA) o dei tributi doganali ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1 LD e dell'articolo 186 OD ammonta al 5 per cento all'anno.

<sup>2</sup> Questo tasso d'interesse si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941<sup>5</sup> che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari, così come in base all'ordinanza del 22 giugno 1994<sup>6</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto.

<sup>3</sup> In caso di rimborso tardivo dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 48 capoverso 4 LIVA e dell'articolo 19f OLIVA o di restituzione dei tributi doganali ai sensi dell'articolo 188 OD, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'interesse remuneratorio ammonta al 5 per cento all'anno.

<sup>4</sup> L'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio vengono corrisposti rispettivamente riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 20 franchi.

## **RS 641.201.49**

<sup>1</sup> RS 631.0; RU 2007 1411

<sup>2</sup> RS 631.01; RU 2007 1469

<sup>3</sup> RS 641.20

<sup>4</sup> RS 641.201

<sup>5</sup> [CS 6 178; RU 1950 1477 art. 4, 5, 1954 1376 art. 2, 1958 492, 1959 1397 art. 11 n. IV 1625 n. I lett. B 1699, 1971 940, 1973 644 n. II 2, 1982 142, 1987 2474, 1992 288 all. n. 27. RU 1994 1464 art. 82]

<sup>6</sup> [RU 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779 n. II 37, 1998 1801]

**Art. 2** Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 20 giugno 2000<sup>7</sup> concernente l'interesse moratorio e remuneratorio è abrogata.

**Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007

Dipartimento federale delle finanze:  
Hans-Rudolf Merz

<sup>7</sup> RU 2000 2146